

9. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo dell'equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi e osti all'applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda di essere tutelato l'onere di indicare nel proprio ricorso la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell'amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile, sebbene, di norma, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione, detto ricorrente non sappia se l'autorità aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione entrambe per il medesimo non trasparenti o se siano state condotte una o più procedure di aggiudicazione non trasparenti con adozione di una o più decisioni impugnabili separatamente.
10. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo dell'equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all'applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il ricorrente che chieda di essere tutelato sia tenuto al pagamento di diritti forfettari di cui non possa prevedere il quantum all'atto della presentazione del ricorso poiché, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per esso non trasparente, il ricorrente non può sapere se l'amministrazione aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparenti, né il valore stimato dell'appalto della procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione eventualmente condotta o quante decisioni impugnabili separatamente siano già state adottate.

- ⁽¹⁾ Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (ABl. 1989, L 395, S. 33).
- ⁽²⁾ Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 2014, L 94, S. 1).
- ⁽³⁾ Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).
- ⁽⁴⁾ Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 2014, L 94, S. 65).
- ⁽⁵⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391)
- ⁽⁶⁾ Urteil vom 19. Dezember 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust et Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2021 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM) / Canal+ Luxembourg Sàrl

(Causa C-290/21)

(2021/C 320/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)

Resistente: Canal+ Luxembourg Sàrl

Intervenienti: Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che non soltanto l'organismo di radiodiffusione, ma anche un offerente di bouquet via satellite, concorrente nella realizzazione dell'atto di radiodiffusione unico e indivisibile, realizzi un'utilizzazione (comunque soggetta ad autorizzazione) unicamente nello Stato in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi siano inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, con la conseguenza che l'interazione dell'offerente di bouquet via satellite nell'atto di radiodiffusione non possa costituire una violazione dei diritti d'autore nello Stato di ricezione.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione ⁽²⁾ (GU 2001, L 167, pag. 10), debba essere interpretata nel senso che l'offerente di bouquet via satellite il quale, interagendo come ulteriore attore in una comunicazione al pubblico via satellite, riunisca in un pacchetto di sua ideazione diversi segnali ad alta definizione crittografati di programmi televisivi in chiaro e a pagamento di svariati organismi di diffusione radiotelevisiva e offra ai propri clienti a titolo oneroso il prodotto audiovisivo autonomo così creato, necessiti di un'autorizzazione specifica del titolare dei diritti interessati, anche in relazione ai contenuti protetti dei programmi televisivi gratuiti contenuti nel pacchetto medesimo, sebbene in tal modo dia comunque meramente accesso ai propri clienti ad opere già accessibili gratuitamente per chiunque nell'area di radiodiffusione, seppure con un livello qualitativo inferiore di definizione standard.

⁽¹⁾ GU 1993, L 248, pag. 15.

⁽²⁾ GU 2001, L 167, pag. 10.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 maggio 2021 — UI contro Österreichische Post AG

(Causa C-300/21)

(2021/C 320/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UI

Convenuto: Österreichische Post AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁾ (RGPD) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni dell'RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni dell'RGPD per ottenere un risarcimento.
- 2) Se esistano, per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, altre prescrizioni di diritto dell'Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.